



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 206/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 30640 del registro di segreteria,
proposto da M.M. (CF: OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso
dall'Avv. Sergio Zaccariello (C.F.: ZCCSRG62D03I138T – pec:
sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio, in Viareggio (LU) alla via L. Repaci n. 16.

CONTRO

- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Giulio Peco (c.f. PCEGLI68S08F704N – pec
avv.giuliopeco@postacert.inps.gov.it), e Roberto Maio, (c.f.
MAIRRT72D13F158O) elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale INPS, Via M. e G. Savare', n.1, Milano;

Esaminati gli atti di causa

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lombardia, n.18/2023 (**doc.1**), pubblicata in data 02.02.2023 nel giudizio n.
30236 del registro di segreteria;

VISTO il codice di giustizia contabile;

	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	ALL’ESITO dell’udienza del 17 dicembre 2024	
	FATTO	
	Il ricorrente lamenta la mancata ottemperanza al comando giudiziale – ivi	
	compreso il pagamento delle spese legali – della sentenza in epigrafe	
	pronunciata da questo Giudice.	
	L’INPS si è costituito in giudizio adducendo la prova di aver proceduto ad	
	eseguire la sentenza e che il ritardo è stato dovuto non già ad attività dilatorie	
	bensì all’assenza di standardizzazione delle procedure relative alla fattispecie	
	in questione.	
	Ha chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere con	
	compensazione delle spese.	
	Con ordinanza n.22 del 5 luglio 2024 è stato disposto un rinvio, su richiesta	
	di parte, al fine di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’INPS	
	anche con riferimento al pagamento delle spese legali disposto con la	
	sentenza non ottemperata.	
	L’INPS ha, quindi, depositato, l’ordinativo di pagamento effettuato in data 8	
	agosto 2024 nei confronti del legale del ricorrente.	
	Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza del 17 dicembre 2025	
	il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere,	
	insistendo, tuttavia, sulla condanna alle spese.	
	Alla pubblica udienza la difesa dell’Inps ha insistito nella richiesta di	
	compensazione delle spese	
	DIRITTO	
	2	

	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice, prendendo atto di quanto	
	evidenziato da entrambe le parti ritiene sussistano i presupposti per	
	dichiarare cessata la materia del contendere.	
	Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l'accertata	
	inerzia dell'amministrazione previdenziale che ben poteva provvedere al	
	riconoscimento di quanto spettante al ricorrente in tempi ragionevoli e non	
	successivamente alla presentazione del ricorso per l'ottemperanza, questo	
	Giudice ritiene che l'amministrazione previdenziale vada condannata al	
	pagamento delle spese di difesa che si liquidano come da dispositivo tenendo	
	conto del valore della causa (scaglione da €. 5.201 a 26.000), della difficoltà	
	minima della controversia e della riduzione prevista per l'assenza di	
	questioni di fatto e diritto.	
	PQM	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali del presente giudizio nei	
	confronti dell'Avv. Sergio Zaccariello, dichiaratosi antistatario, che liquida	
	in € 1.065,40 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 23/12/2024	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	3	